

# **BELVEDERE SPA**

## **PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 Novembre 2010

## 1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da Belvedere SpA (“**Belvedere**” o la “**Società**”), secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera n.17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento**”).

## 2. DEFINIZIONI

Nella presente Procedura si intendono per:

- **Parte Correlata:** un soggetto che:
  - a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
    - i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
    - ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
  - b) è una società collegata della Società;
  - c) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della società o della sua controllante;
  - d) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) o c).
- **Dirigenti con Responsabilità Strategiche:** i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori e i Sindaci della Società stessa.
- **Operazione con Parte Correlata:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni con Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione, ove realizzate con Parti Correlate.
- **Operazioni di Importo Esiguo:** indica le Operazioni con Parti Correlate in cui l’ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- a) Euro 200.000,00 (duecentomila), in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente dell'organo di amministrazione o controllo;
  - b) In generale, Euro 10.000,00 (diecimila) per le Operazioni con Parti Correlate di altra natura.
- **Operazioni di Maggiore Rilevanza e Operazioni di Minore Rilevanza:** indica tutte le altre operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo; l'art.10 del Regolamento Consob dà la possibilità di equiparare la disciplina per le Operazioni Rilevanti a quella delle Operazioni di Minore Rilevanza per le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
  - **Operazioni Ordinarie:** le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:
  - a) alle Operazioni di Importo Esiguo;
  - b) alle Operazioni previste dal comma 1 dell'art.13 del Regolamento;
  - c) alle Operazioni Ordinarie.

### 4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- Il Consiglio di Amministrazione approva le Operazioni con Parti Correlate previo parere motivato e non vincolante di un Comitato (composto da amministratori in maggioranza indipendenti) sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- I componenti del Comitato sono individuati, per ciascuna operazione di Minore Rilevanza, dal Consiglio di Amministrazione o, se non vi ha già provveduto, dall'Amministratore delegato, sentito il presidente del collegio sindacale.

- Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno due amministratori indipendenti il parere previsto dal primo paragrafo è reso da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.
- L'Amministratore delegato assicura che i componenti del Comitato, o in mancanza di questo l'esperto indipendente, ricevano tempestivamente anche via mail o per fax complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione su cui esprimere parere. Allo stesso modo le stesse informazioni saranno trasmesse ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una Operazione con Parti Correlate devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- Gli organi delegati riferiscono trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale riguardo alla esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate.
- La procedura e le relative modifiche sono pubblicate nel sito internet della Società.

#### 4.1 OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Quando un'Operazione con Parte Correlata è di competenza dell'Assemblea, o deve essere da questa autorizzata, le precedenti disposizioni riguardanti la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

#### 4.2 DELIBERE QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee. La delibera dovrà indicare:

- il prevedibile ammontare massimo dell'Operazione complessiva, cumulativamente considerata;
- il tempo di efficacia della delibera non superiore a 12 mesi;
- una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni.

Trimestralmente, oppure in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o uno degli Amministratori informano il Consiglio in merito all'attuazione di tali delibere.

La Società applicherà la Procedura a far tempo dal 1° gennaio 2011.